



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

COMUNICATO

Revoca delle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **Maltodextrin** per i quali le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato istanza di rinnovo a seguito della approvazione della sostanza attiva, ritenuta a basso rischio, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/312 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Il regolamento (UE) n. 355/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva Maltodextrin alle condizioni specificate nell'allegato II allo stesso regolamento di esecuzione. Di conseguenza è stato modificato l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al cui elenco è stata aggiunta, al rigo 44 della parte B dell'allegato, la voce Maltodextrin. Le sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione sono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione, successivamente integrata dal richiedente con i fascicoli supplementari, ritenuta ammissibile da parte dello Stato membro relatore che, di concerto con lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione. Tale rapporto, con proposta di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva, è stato trasmesso all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione.

L'EFSA ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico, raccolto le osservazioni del richiedente e degli altri Stati membri sul progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo e avviato una consultazione pubblica a conclusione della quale ha inoltrato alla Commissione tutte le osservazioni pervenute, nonché le proprie conclusioni in base alle quali è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Maltodextrin rispondano ai criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

La Commissione ha, di conseguenza, presentato un progetto di rapporto per il rinnovo della sostanza attiva Maltodextrin al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e, in accordo con il parere rilasciato dallo stesso Comitato, ha adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/312 con il quale viene rinnovata l'approvazione della sostanza attiva, ritenuta a basso rischio, alle condizioni stabilite negli allegati I e II del medesimo regolamento.

L'articolo 43 del regolamento (CE) 1107/2009 prescrive che entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, il titolare dell'autorizzazione che intenda rinnovare un prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva la cui approvazione è stata rinnovata, debba presentare apposita istanza corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 43. Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Maltodextrin risulta scaduto il 3 giugno 2026.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione e impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Maltodextrin per le quali è stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, sono prorogate fino al 31 marzo 2042, fermo restando l'esito della valutazione.

È fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento e adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari.

I prodotti fitosanitari per i quali, entro il termine sopra indicato del 3 giugno 2026, non è stata presentata alcuna istanza di rinnovo dell'autorizzazione sono revocati con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione Trovanorme. Si allega al presente comunicato l'elenco dei prodotti fitosanitari revocati.

Conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la commercializzazione dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca per mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 4 dicembre 2026, mentre l'utilizzo finale è consentito fino alla data del 4 dicembre 2027.

Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme, con valore di notifica alle imprese interessate.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga saranno resi disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 23 luglio 2026

Il Direttore Generale
f.to dott. Ugo Della Marta*

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*

Referente/responsabile del procedimento:
dott. Pasquale Cavallaro
mail p.cavallaro@sanita.it

Estensore: dott. Virgilio Stillittano
mail v.stillittano-esterno@sanita.it

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva **Maltodextrin**

N° registrazione	Nome prodotto fitosanitario	Impresa	Sostanza attiva
017007	ERADICOAT	Certis Belchim B.V.	Maltodextrin